

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

*Assessorato Regionale  
dei Beni Culturali  
dell'Identità Siciliana*

*Assessorato Regionale  
del Territorio e dell'Ambiente*

## Direttive per la tutela del patrimonio archeologico subacqueo

*Assessore dei Beni Culturali  
e dell'Identità Siciliana*

*Assessore del Territorio  
e dell'Ambiente*

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTI** i principi fondamentali dell'archeologia scientifica, così come enunciati nella carta dell'ICOMOS del 1996;

**VISTA** la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata alla Conferenza generale dell'UNESCO il 2 novembre 2001;

**VISTI** i principi contenuti nella Convenzione UNESCO del 2 novembre 2001 e precisamente:

- che il patrimonio culturale subacqueo deve essere protetto dal rischio di essere sfruttato commercialmente per scambi economici o speculazione;
- la preferenza della protezione *in situ* del patrimonio culturale subacqueo dei reperti e dei contesti storico-archeologici sommersi;

**CONSIDERATO** che dal 2004 la Regione Siciliana, manifestando sensibilità alle problematiche relative alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, ha istituito la Soprintendenza del Mare;

**CONSIDERATO** che in forza della legge 23 ottobre 2009, n. 157, dal 08 aprile 2010 in Italia è entrata formalmente in vigore, e costituirà fonte giuridica cogente per la gestione del patrimonio culturale sommerso, la Convenzione UNESCO del 2 novembre 2001;

**VISTO** il D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni in forza del quale all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente viene demandato l'esercizio delle attività volte alla salvaguardia ed alla tutela del patrimonio culturale e di questo paesaggistico naturale e naturalistico;

**VISTO** in particolare l'art. 94 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali: “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 504/Area 1^/S.G. del 29 dicembre 2009 di nomina degli Assessori Regionali, con il quale, il Prof. Avv. Gaetano Armao ed l’On.le Giovanni Di Mauro sono stati nominati Assessori Regionali;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 1/Area 1^/S.G. dell’11 gennaio 2010 con il quale l’Assessore regionale Prof. Avv. Gaetano Armao è stato preposto all’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ed l’On.le Giovanni Di Mauro è stato preposto all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’ Ambiente;

**VISTO** il dossier *l’arte sotto il mare* curato da Salvalarte Sicilia-Legambiente;

**CONSIDERATO** che si ritiene necessario sviluppare un’azione congiunta che dispieghi un’adeguata azione di tutela dell’ immenso patrimonio culturale subacqueo, propedeutica alla sua valorizzazione e fruizione;

**RITENUTO** pertanto opportuno adottare un provvedimento in forma di decalogo, allo scopo di favorire una corretta tutela e fruizione del patrimonio archeologico sottomarino, da parte di tutti i cittadini,

## DECRETANO

### Articolo 1

Per i motivi esposti in premessa, ai fini del conseguimento delle finalità previste dalla Convenzione UNESCO del 2 novembre 2001, vengono emanate, con effetti vincolanti, le seguenti norme comportamentali alle quali dovranno fare riferimento tutti i fruitori dell’ambiente marino allo scopo di garantire una corretta tutela e fruizione del patrimonio archeologico sottomarino:

1. Prima di immergersi si raccomanda:

- a. di informarsi sull’eventuale presenza già nota di relitti o altre evidenze archeologiche;
- b. di acquisire preventive informazioni, presso personale specializzato, sulle cautele da adottare di fronte ad esse.

2. E’ fatto divieto:

- a. di raccogliere reperti o staccare parte di mosaici e strutture;
- b. di asportare i sedimenti che ricoprono i beni culturali sommersi.

Per non danneggiare accidentalmente il patrimonio archeologico sottomarino, si dispone poi:

- c. di mantenere sempre una distanza di sicurezza dal patrimonio archeologico sottomarino;
- d. di evitare il contatto con il fondale;
- e. di mantenere l’attrezzatura aderente al corpo.

Tali divieti sono sostanziati dalla circostanza che la posizione e il contesto del ritrovamento forniscono importanti informazioni di carattere storico e archeologico che, però, possono essere raccolte, attraverso una ricognizione operata da personale qualificato con modalità scientifiche, solo se il sito si conserva inalterato.

Si ricorda infine che asportare un reperto archeologico senza autorizzazione costituisce reato, a meno che esso non corra un serio ed imminente rischio di andare distrutto.

3. Qualora si effettui un avvistamento fortuito di relitti di navi, strutture antiche o reperti archeologici è necessario, al fine di consentirne un’agevole successiva individuazione, adottare ogni possibile metodo, che comunque non danneggi il ritrovamento, per segnare, con la massima precisione, il punto di avvistamento.

Chiunque effettui un avvistamento fortuito è onerato di informare immediatamente le Autorità preposte alla tutela ed alla salvaguardia ovvero la Soprintendenza territorialmente competente e le forze dell’ordine.

4. Solo ed esclusivamente in caso di imminente pericolo di perdita dei reperti archeologici (ad esempio il rischio che essi siano trafugati prima che possano intervenire le Autorità) è consentita la loro rimozione ad opera di soggetti non qualificati.  
Qualora ricorrano queste condizioni è necessario adottare ogni possibile cautela, imponendosi la successiva immediata consegna alla Soprintendenza territorialmente competente o alle forze dell'ordine.
5. È necessario segnalare all'Autorità competente il perpetrarsi di eventuali comportamenti illegali o irregolari ovvero la presenza di rifiuti e materiali pericolosi nei pressi dei reperti archeologici avvistati (reti da pesca abbandonate, lenze, batterie, etc.), comunque questi non vanno rimossi per evitare il pericolo di danneggiare i reperti.
6. È vietato gettare l'ancora su fondali dove è ipotizzata la presenza di evidenze archeologiche sottomarine.
7. Nel corso delle battute di pesca si raccomanda di adottare un comportamento il più possibile rispettoso dell'ambiente e del patrimonio archeologico.  
Si dispone, pertanto, che nelle aree marine protette o nelle zone dove si sospetta la presenza di evidenze archeologiche sottomarine non si usino reti a strascico o fucili per la pesca subacquea.
8. È vietato gettare rifiuti in mare. Parimenti nessun materiale deve essere abbandonato sott'acqua.
9. In ipotesi di turismo subacqueo si raccomanda l'ausilio di accompagnatori scelti tra gli operatori e le guide locali.
10. Si invitano i visitatori a diventare ambasciatori del patrimonio archeologico e ambientale del luogo visitato.

#### Articolo 2

Il Presente Decreto, oltre ad essere inviato agli Uffici Regionali preposti all'attività di tutela, sarà parimenti trasmesso, a cura del Servizio Tutela del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, a tutti gli organi di polizia e militari che nell'ambito delle loro attività esercitano un controllo sul mare e sulle attività che vi si svolgono.

#### Articolo 3

Il presente Decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua pubblicazione e reso disponibile anche sui seguenti siti internet:

[www.regione.sicilia.it/beniculturali/](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/).

[www.artasicilia.it/](http://www.artasicilia.it/).

PALERMO, 12 agosto 2010

*L'Assessore*

*Prof. Avv. Gaetano Armac*

*L'Assessore*

*On.le. Giovanni Di Mauro*